



**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO**

tra

**POLITECNICO DI TORINO**, con sede a Torino, in corso Duca degli Abruzzi n. 24, (C. F. 00518460019) rappresentato da Guido Saracco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente di cui sopra (nel seguito per brevità denominato "Politecnico" o "Soggetto Attuatore");

e

**NEWCO S.p.a.** con sede a ..... (C.F. ....),  
rappresentata :....., nato a ....., nella sua qualità di  
..... (nel seguito per brevità "NewCo" o "Società");

(di seguito congiuntamente "Le Parti");

**Premesso che**

- a) il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito anche "MUR"), in attuazione dell'Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", previsto nell'ambito della Missione 4 ("Istruzione e ricerca") – Componente 2 ("Dalla ricerca all'impresa") del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in seguito "PNRR"), ha stabilito di concedere finanziamenti, sotto forma di contributi alla spesa, destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione che favoriscano una più stretta integrazione tra imprese e mondo della ricerca, per dispiegare il potenziale di crescita economica del Paese e conferire caratteristiche di resilienza e di sostenibilità – economica e ambientale – ai processi di sviluppo (Avviso n. 3265 del 28 dicembre 2021) (di seguito "Avviso");
- b) il Politecnico di Torino ha presentato la una proposta progettuale recante codice identificativo "ITEC0000021", dal titolo "*NATIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE NETWORK FOR THE SIMULATION AND MONITORING OF THE ENERGY SYSTEM (IRSME)*" con un valore complessivo di investimento pari a euro 34.708.000,00 (trentaquattromilionisettecentottomila/00);
- c) con Decreto di concessione 153 del 22 giugno 2022 (di seguito "Decreto di concessione"), il MUR ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Politecnico di Torino per un importo complessivo di euro 17.006.920,00 (diciasettemilioniseimilanovecentoventi/00) nella forma del contributo alla spesa, a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4



"Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU;

- d) L'attuazione del progetto avviene attraverso un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, con la costituzione di una società a partecipazione pubblico-privata avente come oggetto sociale la realizzazione e gestione della relativa infrastruttura tecnologica;
- e) Il Politecnico di Torino, nell'interesse proprio e delle Università, consorzi e/o Amministrazioni pubbliche che hanno manifestato interesse al Progetto e aderito alla relativa proposta, ha acquisito la disponibilità – in alcuni casi con accordo formale – alla messa a disposizione del Politecnico e della costituenda società a partecipazione mista pubblico-privata di spazi idonei alla realizzazione delle attività o che costituiranno le sedi nazionali dell'infrastruttura. Il Politecnico ha indetto una procedura a evidenza pubblica finalizzata alla selezione dei soci privati per la costituzione di una nuova società a partecipazione mista pubblico-privata ex art. 17 D. Lgs. n. 175/2016 con contestuale affidamento alla stessa della realizzazione, dello sviluppo e della gestione del progetto;
- f) all'esito della procedura di gara è/sono risultato/i aggiudicatario/i seguenti operatori economici: \_\_\_\_\_;
- g) che con atto notarile n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata costituita la NewCo S.p.a. con capitale sociale pari a \_\_\_\_\_ i cui soci sono: \_\_\_\_\_ ("NewCo");
- h) ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso n. 3265 del 28 dicembre 2021, il Politecnico è il soggetto beneficiario responsabile dell'attuazione e della funzionalità del progetto finanziato con i fondi del PNRR ("Soggetto Attuatore") ed è, pertanto, necessario regolamentare i rapporti con la NewCo quale soggetto realizzatore del Progetto.

Tutto ciò premesso  
si stipula e si conviene quanto segue

**ART. 1 – PREMESSE, NORME REGOLATRICI E ALLEGATI**



- 1.1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dai seguenti riferimenti normativi:
  - a) dall'art. 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175;
  - b) dal Libro Verde della Commissione Europea del 30 aprile 2004;
  - c) dalla Comunicazione della Commissione Europea del 5 febbraio 2008 C (2007) 6661;
  - d) dalle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (in seguito "Codice dei Contratti Pubblici") e del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, solo ed esclusivamente laddove richiamate in modo espresso.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

- 2.1 Il presente Contratto disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione e lo sviluppo del progetto recante codice identificativo "ITEC000021" dal titolo "NATIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE NETWORK FOR THE SIMULATION AND MONITORING OF THE ENERGY SYSTEM (IRSME)" presentato dal Politecnico e ammesso ad agevolazione con Decreto di concessione del MUR del 22 giugno 2022 prot. n. 153.
- 2.2. Il progetto presentato dal Politecnico (in seguito "Progetto Definitivo" o "Progetto") ha ad oggetto la realizzazione di un'innovativa piattaforma informatica multi-sito (in seguito "Infrastruttura") che collega, sulla rete nazionale della ricerca GARR, laboratori nazionali (esistenti e nuovi) per la simulazione, prototipazione e sperimentazione di sistemi energetici. Il Progetto prevede la realizzazione di detta piattaforma informatica attraverso l'installazione di *hardware* e *software* in laboratori collocati presso le sedi indicate negli atti della procedura di cui alla lettera f) delle premesse e dagli operatori economici risultati aggiudicatari della medesima procedura. Tali laboratori, che dovranno essere riqualificati, saranno messi a disposizione della NewCo in base a quanto indicato alla premessa e).
- 2.3. L'Infrastruttura ha l'obiettivo di rispondere alle sfide poste dalla transizione energetica, consentendo l'analisi e la sperimentazione in silico attraverso la modellazione di infrastrutture energetiche, tecnologie, componenti reali e le loro interazioni reciproche. L'approccio innovativo proposto prevede l'uso di tecniche *software*, *hardware* e *power hardware-in-the-loop*, e una simulazione



multidisciplinare che integra sistemi e componenti reali con ambienti virtuali di sistemi energetici.

- 2.4. Il Progetto ha altresì l'obiettivo di creare i presupposti per il gemello digitale del sistema energetico nazionale, anche in relazione al suo inserimento nel contesto energetico globale, attraverso la progressiva implementazione di strumenti di simulazione multiscala che integrino la rappresentazione di componenti e sottosistemi, protocolli di validazione sperimentale dei modelli, strumenti per la condivisione dei dati e implementazione di metodologie di *benchmarking* basate sui principi dell'ecologia industriale.
- 2.5. L'infrastruttura si basa sul principio innovativo del laboratorio modulare nazionale "cost-effective", finalizzato a evitare di replicare gli investimenti e le infrastrutture e a consentire che ogni università o struttura di ricerca possa contribuire a livello nazionale, partecipando all'iniziativa e condividendo conoscenze ed esperienze. Inoltre, il Progetto mira a soddisfare la domanda di innovazione proveniente dai settori industriali, regionali e nazionali, compreso l'indotto, grazie all'innovazione e alla sperimentazione offerta dalle strutture di ricerca altamente qualificate del Paese. L'obiettivo primario è incoraggiare la partecipazione, il coordinamento e l'avvio di iniziative di ricerca e sviluppo competitivo pubblico-privato su tematiche energetiche emergenti, attivando un sistema strutturato e stabile di relazioni tecnico-scientifiche e di cooperazione tra il mondo della ricerca e il sistema delle imprese.

### **ART. 3 – PRINCIPI GENERALI**

- 3.1. L'attuazione del Progetto dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:
  - a) rispettare i tempi di realizzazione del Progetto, salvo proroghe e/o eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini previsti per gli interventi inclusi nel PNRR;
  - b) assicurare che la realizzazione del Progetto sia coerente con i principi del *tagging* digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione Europea, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
  - c) garantire che il Progetto sia realizzato utilizzando sistemi di contabilità e informatici finalizzati a raccogliere, registrare e archiviare in formato



elettronico i dati necessari a consentire la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 241/2021, tenendo altresì conto delle indicazioni contenute nel contratto di servizio e di quelle che verranno fornite dal Politecnico e dal MUR;

- d) rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, denominato "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*", nonché le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente contenute nel presente Disciplinare e nei relativi allegati;
- e) garantire che il Progetto venga attuato o, comunque, veda coinvolte, per una quota di almeno il 40% delle risorse disponibili, Regioni del Mezzogiorno, intendendosi come tali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- f) favorire la valorizzazione dei risultati del Progetto e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati del Progetto e ai relativi dati "*il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario*", in conformità ai principi "*Open science*" e "*FAIR Data*";
- g) rispettare la natura di "*Infrastruttura distribuita*" del Progetto, intesa come infrastruttura che opera con unicità di conduzione scientifica e tecnica, garantendo un'unica interfaccia con gli utenti, ma svolgendo le attività in una molteplicità di siti, con caratteristiche di complementarità, distribuiti sul territorio italiano;
- h) rispettare le disposizioni del presente Contratto e dei documenti allegati allo stesso in materia di variazioni del Progetto;
- i) riconoscere il Politecnico quale "*Soggetto attuatore*", nei confronti del MUR e secondo le disposizioni da quest'ultimo impartite nella procedura di cui alla premessa f) e negli atti di approvazione del Progetto Definitivo, consentendo allo stesso Politecnico di svolgere le funzioni inerenti detto ruolo di Soggetto attuatore così come previste nelle richiamate disposizioni;
- j) riconoscere, senza riserva alcuna, che la proprietà di strutture e attrezzature rimarrà in capo ai soggetti, pubblici o privati, che le hanno rese disponibili nell'ambito dell'operazione di partenariato pubblico-privato.

#### **ART. 4 – OBBLIGHI DEL POLITECNICO/SOGGETTO ATTUATORE**

4.1. Il Politecnico, in qualità di Soggetto Attuatore, si impegna a:



- a) rispettare gli obblighi di cui all'art. 3 del Disciplinare di concessione delle agevolazioni;
- b) garantire il massimo e tempestivo supporto alla NewCo per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali prefissati;
- c) fornire tempestivamente alla NewCo le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati per la realizzazione del Progetto e, in particolare, fornire le istruzioni relative alla modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione;
- d) versare alla NewCo le tranches di finanziamento erogato dal MUR di cui al decreto di concessione n. 153 del 22 giugno 2022.

4.2. Ogni erogazione da parte del Politecnico a favore della NewCo è subordinata e condizionata all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del MUR a favore del Politecnico.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI DELLA NEWCO**

- 5.1. La NewCo, in qualità di realizzatore e gestore del Progetto, si impegna a:
- a) realizzare, sviluppare e gestire una piattaforma informatica multi-sito (sopra identificata anche come Infrastruttura) che collega, sulla rete nazionale della ricerca GARR, laboratori nazionali (esistenti e nuovi) per la simulazione, prototipazione e sperimentazione di sistemi energetici, secondo il Progetto presentato dal Politecnico;
  - b) rispettare le procedure di rendicontazione concordate con il Politecnico ai sensi del successivo art. 8 nonché a mettere in condizioni il Politecnico di adempiere ai propri obblighi di rendicontazione quale Soggetto Attuatore del Progetto;
  - c) riqualificare e ampliare, qualora necessario, le strutture destinate a laboratorio in cui installare gli *hardware* e *software*;
  - d) sviluppare l'attività commerciale per l'utilizzo e la vendita dei servizi generabili dall'impiego del modello di simulazione di cui sopra;
  - e) garantire la realizzazione e lo sviluppo del Progetto in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
  - f) effettuare le comunicazioni di monitoraggio *in itinere* dell'avanzamento delle attività relazionando tempestivamente al Politecnico, per la precoce individuazione di eventuali fattori critici che possano determinare ritardi che incidono in maniera significativa sulla tempistica attuativa e di spesa, o per il mancato rilascio degli *output* previsti, nonché per la messa in campo di azioni correttive;



- g) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- h) rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione dei sub-investimenti;
- i) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, ispirandosi a quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, con particolare riferimento alla materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei contributi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- j) garantire, nel caso di affidamenti a imprese terze di lavori, servizi o forniture, il rispetto dei principi e procedure di cui al D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 s.m.i. e delle disposizioni di legge in vigore in materia di interventi rientranti nel PNRR;
- k) garantire, laddove applicabile, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal MUR, Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata), e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*";
- l) garantire l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DSNH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del *tagging* clima e digitale;
- m) rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

5.2 Per il perseguimento dei propri obblighi, la NewCo potrà anche, ove necessario:

- (i) progettare, anche d'intesa con soggetti terzi interessati o coinvolti nel





Progetto, e realizzare le strutture in cui verranno installati i laboratori; (ii) ottenere licenze e autorizzazioni ove necessarie; (iii) installare, collegare e collaudare gli *hardware* e i *software* necessari per la realizzazione dell'Infrastruttura.

- 5.3 Sarà altresì a carico della NewCo la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Infrastruttura.
- 5.4 La NewCo si impegna a rispettare l'obbligo di assunzione, entro il 30 giugno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di una figura professionale per il ruolo di *manager* dell'infrastruttura.

#### **ART. 6 - DURATA**

- 6.1. La NewCo dovrà realizzare l'Infrastruttura (ovvero il modello di simulazione del Sistema Energetico) entro e non oltre il 31 dicembre 2025 nel rispetto delle tempistiche di avvio e di realizzazione degli obiettivi indicati nel Progetto definitivo e negli allegati al presente contratto. La gestione del modello di simulazione del Sistema Energetico da parte della NewCo avrà una durata di 15 anni (quindici) a decorrere dalla compiuta realizzazione dello stesso ai sensi del primo periodo del presente articolo.

#### **ART. 7 - RISCHI**

- 7.1. Il presente Contratto comporta il trasferimento in capo alla NewCo del rischio di realizzazione/costruzione relativo a: (i) ritardo rispetto alle tempistiche di cui al precedente articolo 6; (ii) mancato rispetto degli *standard* di progetto; (iii) aumento dei costi rispetto a quanto preventivato nella Proposta definitiva; (iv) mancato completamento del Progetto nelle tempistiche stabilite nel decreto di concessione e (v) malfunzionamenti tecnici della piattaforma.
- 7.2. Il Rischio di realizzazione/costruzione, come declinato nel precedente articolo 7.1, è trasferito alla NewCo anche mediante possibilità di addebito di specifiche penali di cui al successivo art. 11.
- 7.3. Sul Socio Privato gravano altresì i rischi di cui al Disciplinare di gara e ai Patti Parasociali.

#### **ART. 8 - PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E DELL'AVANZAMENTO VERSO MILESTONE E**

##### **TARGET**

- 8.1. Le Parti, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, si impegnano a concordare le modalità e le tempistiche di rendicontazione di tutte le spese inerenti al Progetto.





- 8.2. Qualora, entro il termine di cui al precedente articolo, per cause addebitabili alla NewCo, le Parti non dovessero raggiungere un accordo sulla procedura di rendicontazione, il Politecnico si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione del presente Contratto applicando il successivo articolo 12.
- 8.3. La NewCo si obbliga a trasmettere al Politecnico, con cadenza preventivamente concordata tra le Parti, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico, la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte con particolare riferimento al conseguimento di milestones e target, intermedi e finale, previste dal progetto approvato;
- 8.4. La NewCo si impegna a fornire al Politecnico tutti i dati e documenti necessari affinché quest'ultimo in qualità di Soggetto Attuatore, nel rispetto delle indicazioni fornite dal MUR, proceda alla registrazione dei dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato e ad implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa a pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

#### **ART. 9 - GARANZIA DI ESECUZIONE**

- 9.1. La NewCo, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni relative alla realizzazione del Progetto e alla sua gestione iniziale, contestualmente alla sottoscrizione della presente Contratto, consegna idonea cauzione, a favore del Politecnico, da rinnovarsi di anno in anno, pari al 10% del 49% dell'importo risultante dalla procedura di gara alla luce delle previsioni contenute nel relativo Disciplinare (tra cui gli articoli 2.11 e 10.6).
- 9.2. La cauzione deve essere costituita sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, o rilasciata dagli intermediari finanziari rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Politecnico. La garanzia deve essere sottoscritta dal legale



rappresentante dell'istituto garante o da soggetto di durata annuale munito di idonei poteri rappresentativi.

- 9.3. Il Politecnico potrà escutere pro-quota la cauzione in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente Contratto e ai primi 2 (due) anni di gestione, anche in relazione all'applicazione delle penali previste dal Contratto stesso. La NewCo ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia in caso di escussione totale o parziale da parte del Politecnico entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni.
- 9.4. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione della realizzazione della Infrastruttura senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.
- 9.5. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo della Società di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

#### **ART. 10 - VARIAZIONE DEL PROGETTO**

- 10.1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successivi derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
- 10.2. Le variazioni di natura oggettiva sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, così come definite nell'Avviso, e sul conseguimento degli obiettivi e delle scadenze, intermedi e finali, connessi all'esecuzione del progetto e dovranno essere preventivamente approvate dal Comitato scientifico.
- 10.3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021 n. 1314, come rettificato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2021 n. 1368, obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al MUR, per il tramite dei servizi della piattaforma GEA (<http://www.gea.mur.gov.it>) e potrà essere sottoposta alla valutazione del MUR stesso al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 10.2.
- 10.4. Le variazioni del piano dei costi non potranno superare, in termini cumulati, il limite del 15 (quindici)% rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento del MUR.
- 10.5. Le variazioni di natura soggettiva e oggettiva sono comunque soggette all'approvazione preventiva da parte del MUR.

#### **ART. 11 - PENALI**



- 11.1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della NewCo comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:
- 11.1.1. in caso di mancato completamento del Progetto nelle tempistiche stabilite dall'art. 6, un importo pari al 0,01% dell'importo di cui all'articolo 9.1. per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'obbligo – in caso di revoca, totale o parziale, del finanziamento da parte del MUR – di restituzione al Politecnico dell'integrale somma revocata (così da consentire al Politecnico stesso, quale Soggetto Attuatore, il relativo versamento al MUR);
- 11.1.2. in caso mancato di rispetto degli *standard* di Progetto un importo, per singola violazione, pari al 0,1% dell'importo di cui all'articolo 9.1.
- 11.1.3. in caso di malfunzionamenti tecnici un importo, per singolo malfunzionamento, pari allo 0,01% dell'importo di cui all'articolo 9.1., fatto salvo l'obbligo di ripristinare il malfunzionamento stesso;
- 11.1.4. in caso di mancato adempimento all'obbligo di ripristinare il malfunzionamento, un importo pari allo 0,3% dell'importo di cui all'articolo 9.1.
- 11.2. Le penali di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Politecnico, da comunicare alla NewCo, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Laddove la NewCo non facesse pervenire le proprie controdeduzioni nel suddetto termine di tempo assegnato, il Politecnico avrà facoltà di applicare le penali indicate nella contestazione senza ulteriori adempimenti. Diversamente, le controdeduzioni della NewCo saranno valutate dal Politecnico, interpellando il Comitato scientifico della Società. Al termine della valutazione il Politecnico deciderà, motivatamente, sull'applicazione o meno della penale.
- 11.3. In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare la realizzazione del Progetto, si avvieranno le procedure per la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo.

#### **ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 12.1 Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, il Politecnico si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche per una sola delle seguenti cause:
- a) revoca parziale o totale del provvedimento di concessione del finanziamento da parte del MUR;
  - b) mancato accordo sulla procedura di rendicontazione ai sensi dell'art. 8 del presente Contratto;



- c) applicazioni di penali per un importo complessivo superiore allo 0,3% dell'importo di cui all'articolo 9.1.;
  - d) interruzione generale dell'attività di realizzazione e/o sviluppo della piattaforma per cause imputabile a colpa o dolo della NewCo per una durata superiore a trenta giorni consecutivi;
  - e) mancato reintegro della cauzione ai sensi dell'articolo 9.3.;
  - f) mancato rispetto degli obblighi sulla tracciabilità di cui al successivo art. 15.
- 12.2. In tali casi, il Politecnico è tenuto a darne immediata comunicazione assegnando alla NewCo un termine non inferiore a trenta (30) giorni naturali e consecutivi per presentare controdeduzioni che dovranno essere valutate dal Politecnico entro successivi trenta (30) giorni naturali e consecutivi. Qualora la NewCo non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento, il Politecnico può chiedere la risoluzione del contratto.

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE**

- 13.1 Qualora tra le parti insorgessero controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto.
- 13.2 In seguito alla notificazione i responsabili delle parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, se ritenuto necessario, al parere di un esperto nominato di comune accordo tra le parti se la questione è di natura giuridica o tecnica.
- 13.3. Nel caso in cui le parti non convenissero, ai sensi del comma precedente, ad una composizione amichevole della controversia insorta, le stesse potranno adire le ordinarie vie legali e giudiziarie.
- 13.4. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

#### **ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati



personali” e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo la documentazione disponibile sul sito di Ateneo, al seguente link: <https://www.polito.it/privacy/>.

**ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 15.1. Le Parti si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 15.2. A tal fine, la NewCo si obbliga:
- (a) ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, il conto corrente (bancario o postale) dedicato (identificato con IBAN \_\_\_\_\_);
  - (b) a comunicare al Politecnico, entro e non oltre sette giorni dall'accensione del conto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso;
  - (c) a provvedere a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla precedente lett. b);
  - (d) effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità delle operazioni registrati sul conto corrente dedicato;
  - (e) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie 95641423A8 - E17G22000590001.
- 15.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni da parte della NewCo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, causa di risoluzione del presente Contratto.

DATA

FIRMA

Per il Politecnico

Per la NewCo